Gazzetta Ufficiale
DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1922 — **Roma - Martedì 3 gennaio** — **Numero 2**

Si pubblica tutti i giorni non festivi

Abbonamenti

In Roma, sia presso l'Amministrazione, che a domicilio ed in tutto il Regno: anno L. 65; semestre L. 36; trimestre L. 30

All'Estero (Paesi dell'Unione post.): » » 130; » » 80; » » 50

Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali e decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Annunzi giudiziari . . . . L. 0,40 } per ogni linea di colonna o
Altri avvisi . . . . » 0,50 } spazio di linea.

Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla *Amministrazione della Gazzetta presso il Ministero dell'Interno*

Per le modalità delle inserzioni vedansi le avvertenze in testa al Foglio degli annunzi.

Un numero separato di 16 pagine o meno, in Roma: cent. 30 — nel Regno cent. 35 — arretrato in Roma, cent. 50 — nel Regno cent. 60 — all'Estero cent. 90
Se il giornale si compone di oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionatamente.

All'importo di ciascun vaglia postale ordinario e telegrafico, si aggiunga sempre la tassa di bollo di centesimi cinque o dieci prescritta dall'art. 48, lettera a) della tariffa (allegato A) *del testo unico approvato con decreto-legge Luogotenenziale n. 135, del 1918, e dal successivo decreto-legge Luogotenenziale n. 1134.*

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il numero 1878 *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge*:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Piena ed intera esecuzione sarà data dal 1° gennaio 1922 alle convenzioni ed accordi internazionali relativi al servizio postale, dei quali segue il tenore, firmati a Madrid il 30 novembre 1920: (1)

1. Convenzione postale universale, seguita da un protocollo.
2. Accordo per lo scambio di lettere e scatolette con valore dichiarato, seguito da un protocollo.
3. Accordo per lo scambio dei vaglia postali, seguito da un protocollo.
4. Convenzione per lo scambio di pacchi postali, seguita da un protocollo.
5. Accordo per il servizio delle riscossioni, seguito da un protocollo.
6. Accordo per l'intervento della posta nelle associazioni ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche.
7. Accordo per il servizio dei bancogiri postali.

Art. 2.

Il Governo del Re è autorizzato a dare esecuzione alle clausole contenute nelle convenzioni ed accordi enunciati nell'art. 1, che hanno carattere facoltativo dilatorio, se e quando crederà giunto il momento opportuno, a mezzo di decreto Reale.

Art. 3.

Il saggio del cambio che le poste italiane applicheranno nel calcolo del franco oro sarà stabilito ed occorrendo variato dal ministro delle poste e dei telegrafi d'accordo col ministro del tesoro.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 30 dicembre 1921.

VITTORIO EMANUELE.

GIUFFRIDA — DELLA TORRETTA — GIRARDINI — DE NAVA.

Visto, il Guardasigilli: RODINÒ.

(1) Le convenzioni ed accordi internazionali di cui si tratta, saranno pubblicati in un prossimo numero della *Gazzetta ufficiale*.

Il numero 1849 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto il Nostro decreto 5 novembre 1911, n. 1247, convertito nella legge 25 febbraio 1912, n. 83;

Visto il Nostro decreto 22 gennaio 1914, n. 147, e successive modificazioni;

Visto il decreto 2 ottobre 1919, n. 1802;

Visto il Nostro decreto 10 giugno 1920, n. 892;

Inteso il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per le colonie, d'accordo coi ministri della guerra e del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il terzo comma dell'art. 27 dell'ordinamento militare per la Tripolitania e Cirenaica, approvato con R. decreto 22 gennaio 1914, n. 147, e modificato dal n. 2 dell'art. 1 del R. decreto 22 giugno 1920, n. 900, è sostituito dal seguente:

« I sottufficiali e militari di truppa dei carabinieri Reali ed i militari di truppa delle altre armi e corpi debbono essere celibi o vedovi senza prole; i marescialli, gl'interpreti, i maniscalchi, i sellai, gli armaioli e gli operai possono essere anche ammogliati; tale facoltà è limitata pei marescialli dell'arma dei carabinieri Reali a quelli aventi cariche speciali, esclusi pertanto i marescialli che esercitano in colonia mansioni di istituto ».

Art. 2.

L'articolo 29 dell'ordinamento militare per la Tripolitania e Cirenaica, modificato dal R. decreto 10 giugno 1920, n. 892, è sostituito dal seguente:

« Il trattamento dei sottufficiali e militari di truppa dei carabinieri Reali dei Regi corpi di truppe coloniali della Tripolitania e della Cirenaica è il seguente a datare dal 1° giugno 1920:

A — assegni:

GRADI	Assegno giornaliero		Soprassoldo giornaliero coloniale
	Paga	Indennità di grado	
Marescialli d'alloggio magg.	Paga dovuta ai pari grado in patria	2 50	5 70
Id capi		2 —	C0
Id. d'alloggio . . .		1 50	5 45
Brigadieri		1 15	5 15
Vice brigadieri		0 85	5 15
Appuntati		0 30	4 —
Carabinieri trombettieri . .		—	4 —
Carabinieri		—	4 —

Note. — I sottufficiali e militari di truppa dell'arma hanno diritto in colonia agli aumenti triennali di paga e quadriennali di grado, alle indennità e ai soprassoldi giornalieri stabiliti pei sottufficiali e militari di truppa dell'arma in patria e con le stesse norme.

B — Razione ordinaria giornaliera: quella stabilita pei sottufficiali e militari di truppa delle altre armi e corpi in Libia, con le stesse norme.

C — Vestiario: alla prima distribuzione degli oggetti di corredo ed equipaggiamento, alle modificazioni ed ai complementi resi necessari dalle successive promozioni, alle rinnovazioni ed alle riparazioni sia del corredo che delle bardature date in consegna ai militari a cavallo, provvedesi con le stesse norme vigenti in patria, a carico del bilancio coloniale.

D — Indennità d'alloggio: nella misura stabilita pei pari grado in patria, e con le stesse modalità.

E — Premio di arruolamento nei Regi corpi di truppe coloniali della Tripolitania e della Cirenaica: tale premio nella misura di L. 400 per una volta tanto spetta:

a) ai sottufficiali e militari di truppa dei carabinieri Reali che attualmente sono in Libia, e percorrono la ferma triennale coloniale volontariamente assunta;

b) a quelli che, essendo in corso di rafferma coloniale, entro due mesi dalla data di pubblicazione in colonia del presente decreto, assumano un anno di rafferma ai nuovi patti;

c) ai sottufficiali e militari di truppa dell'Arma in Patria che ottengano d'esser arruolati nei Regi corpi di truppe coloniali della Libia.

A quelli che, mentre prestano servizio in Libia come comandati d'autorità, contraggono in qualunque tempo la ferma coloniale triennale, il premio è elevato a L. 600.

F — Indennità eventuali, licenze e speciali indennità in caso di morte o di riforma del militare: come per gli altri sottufficiali e militari di truppa dei Regi corpi di truppe coloniali della Tripolitania e della Cirenaica.

G — Premi di rafferma coloniale: il sottufficiale od il militare di truppa dei carabinieri Reali che al compimento della ferma iniziale coloniale (tre anni) assume la rafferma annuale coloniale, al termine di ciascun anno di rafferma in tal modo contratta percepisce a titolo di premio di rafferma coloniale la differenza fra i trentasessimi della indennità a lui spettante in base alle leggi che regolano le rafferme dei sottufficiali e militari di truppa in patria durante l'anno di rafferma coloniale compiuta e il premio di rafferma coloniale che sarebbe a lui spettato se avesse prestato servizio in un'altra arma del Regio corpo di truppe coloniali, e sempre che tale premio risulti superiore alla quota annuale corrispondente della indennità di rafferma quale appartenente all'arma.

Art. 3.

E' abrogato l'art. 3 del R. decreto 10 giugno 1920, n. 892.

Dalla data in cui, in virtù del presente decreto, si inizierà la corresponsione della razione viveri in natura o del suo corrispettivo in contanti, le indennità caro-viveri saranno corrisposte ai sottufficiali (compresi i marescialli) ed ai militari di truppa dell'arma in Libia nelle stesse misure stabilite pei sergenti maggiori e sergenti delle altre armi e corpi, pure in Libia.

E' abrogato l'ultimo alinea dell'art. 33 del R. decreto 22 gennaio 1914, n. 147, modificato dal R. decreto 22 giugno 1920, n. 900.

Ordiniamo che il presente decreto munito del sigillo dello Stato sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia mandato a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 novembre 1921.

VITTORIO EMANUELE.

BONOMI — GIRARDINI — GASPAROTTO — DE NAVA.

Visto, Il guardasigilli: RODINÒ.

DISPOSIZIONI DIVERSE

MINISTERO DELLA GUERRA

Disposizioni nel personale dipendente:

UFFICIALI IN SERVIZIO PERMANENTE.

Arma di artiglieria.

(Ruolo combattente).

Capitani.

Con R. decreto del 29 settembre 1921:

Pirazzoli Fulvio, capitano, collocato a riposo per infermità provenienti da cause di servizio dal 16 novembre 1921.

Con R. decreto del 6 ottobre 1921:

Ciancio Sergio, capitano in aspettativa per infermità temporanee non provenienti da cause di servizio, l'aspettativa di cui sopra è prorogata dal 17 marzo 1921.

Calzolari Carlo, capitano in aspettativa per infermità temporanee non provenienti da cause di servizio, l'aspettativa di cui sopra è commutata in aspettativa per infermità temporanee provenienti da cause di servizio.

Dell'Isola Umberto, capitano in aspettativa per infermità temporanee non provenienti da cause di servizio, l'aspettativa di cui sopra è prorogata dal 29 giugno 1921.

D'Angelo Biagio, capitano, collocato a sua domanda, in aspettativa per motivi speciali dall'11 marzo 1921.

Con R. decreto del 16 ottobre 1921:

Cordone Luigi, capitano, collocato a riposo per infermità provenienti da cause di servizio, dal 16 dicembre 1921.

Con R. decreto del 12 novembre 1921:

I seguenti capitani in aspettativa per riduzione di quadri, sono richiamati in servizio, dal 16 novembre 1921:

Bombagli Mario — Monaca Alfonso — Corà Corrado — Fusco Amedeo — Properzi Pier Giulio.

I seguenti capitani in aspettativa per riduzioni di quadri, sono trasferiti, a loro domanda, in aspettativa per motivi speciali, dal 16 novembre 1921:

Guerrini Luigi — Baggio Romolo — De Cornè Guido — Armani Achille.

Con R. decreto del 22 novembre 1921:

Imperato Giulio, capitano, revocato e considerato come non avvenuto il R. decreto 6 ottobre 1921 che lo richiamava in servizio dall'aspettativa per riduzione di quadri.

Tenenti.

I seguenti ufficiali di complemento nell'arma di artiglieria sono nominati dal 1° marzo 1921 tenenti in servizio attivo permanente nell'arma stessa, con le anzianità assolute e relative in appresso indicate, con decorrenza per gli assegni dal 16 novembre 1921:

Con anzianità 30 agosto 1919:

Bello Giuseppe — Ronzoni Mario.

Con anzianità 29 marzo 1920:

Petretti Mario.

Con anzianità 27 aprile 1920:

Cini Giuseppe.

Con anzianità 10 giugno 1920:

Filotico Enrico.

Con R. decreto del 6 ottobre 1921:

Briganti Bruno, tenente, in aspettativa per infermità temporanee non provenienti da cause di servizio, l'aspettativa di cui sopra è prorogata dal 27 agosto 1921.

Morino Giovanni, tenente, in aspettativa per infermità temporanee provenienti da cause di servizio, richiamato in servizio effettivo dal 10 settembre 1921 con decorrenza assegni dal 16 stesso mese.

Chiarloni Mario, tenente, in aspettativa per infermità temporanee non provenienti da cause di servizio, l'aspettativa di cui sopra è prorogata dal 19 luglio 1921.

Trinchera Francesco, tenente, in aspettativa per infermità temporanee non provenienti da cause di servizio, trasferito in aspettativa per riduzione di quadri dal 17 giugno 1921 e dalla stessa data richiamato in servizio effettivo.

Angrisani Mario, tenente, dispensato dal servizio permanente, a sua domanda, ed inscritto col suo grado e con anzianità 18 maggio 1916 nei ruoli degli ufficiali di complemento dal 16 ottobre 1921.

Con R. decreto del 12 novembre 1921:

Cristaldi Mariano, tenente, revocato e considerato come non avvenuto il R. decreto 24 luglio 1921, che lo nominava tenente in servizio attivo permanente.

Revocato e considerato come non avvenuto il R. decreto 7 agosto 1921, relativo alla nomina dei seguenti tenenti, in servizio attivo permanente:

Salucci Francesco — Magliulo Ugo — Valenti Riccardo.

Arma del genio.

Con R. decreto del 12 novembre 1921:

Colonnelli.

Ippolito cav. Antonio, colonnello, in aspettativa per infermità temporanee non provenienti da cause di servizio dal 1° aprile 1921, l'aspettativa di cui sopra è commutata per infermità temporanee provenienti da cause di servizio.

Tenenti colonnelli.

Tassinari cav. Giovanni, tenente colonnello, in aspettativa per

riduzione di quadri, richiamato in servizio dal 1° novembre 1921.

De Lauso Pietro, tenente colonnello, in aspettativa per riduzione di quadri, richiamato in servizio dal 16 novembre 1921.

Parmoli cav. Lamberto, tenente colonnello, collocato in aspettativa per infermità temporanee provenienti da cause di servizio dal 4 ottobre 1921.

I seguenti tenenti colonnelli in aspettativa per riduzione di quadri, sono trasferiti, a loro domanda, in aspettativa per motivi speciali, dalle date per ciascuno a fianco indicate:

Lussiana cav. Augusto, dal 1° novembre 1921.

Bellusci cav. Arturo, dal 16 novembre 1921.

Con R. decreto del 19 agosto 1921:

Maggiori.

Lastrico cav. Luigi, maggiore, collocato a riposo per infermità provenienti da cause di servizio dal 16 ottobre 1921.

MINISTERO DEL TESORO

BANCA D'ITALIA

Capitale versato L. 180.000.000

	Situazione	
	al 10 dicembre 1921	al 20 dicembre 1921
Cassa (Specie metalliche)	923.136.000	923.368.000
Portafoglio s/ piazze italiane	3.369.831.000	3.350.035.000
Anticipazioni	2.531.485.000	2.509.288.000
Fondi sull'estero (Portafoglio e C/ C/)	731.091.000	731.973.000
Circolazione	13.728.573.000	13.535.952.000
Debiti a vista	739.545.000	845.596.000
Depositi in C/ C/ fruttifero	786.791.000	870.844.000
Rapporto della riserva alla circolazione	22,04 0[0	21,68 0[0

BANCO DI NAPOLI

	Situazione	
	al 30 novembre 1921	al 10 dicembre 1921
Cassa (Specie metalliche milioni lire 232.600.000/232.601.000)	458.392.000	461.080.000
Portafoglio s/ piazze italiane	928.351.000	961.241.000
Anticip. (Al tesoro L. 1.312.428.000)	1.785.238.000	1.780.672.000
Fondi sull'Estero (Portafoglio, c/c)	103.638.000	100.339.000
Circolazione	3.304.878.000	3.281.113.000
Debiti a vista	176.237.000	167.680.000
Depositi in c/c fruttifero	153.279.000	159.951.000

MINISTERO per l'industria e il commercio

DIREZIONE GENERALE

del Credito, della Cooperazione e delle Assicurazioni private

CORSO MEDIO DEI CAMBI

del giorno 30 dicembre 1921.

(Art. 39 del Codice di commercio).

	Media		Media
Parigi	186 64	Dinari	—
Londra	96 42	Corone jugoslave	—
Svizzera	448 —	Belgio	177 —
Spagna	—	Olanda	—
Berlino	12 57	Pesos oro	—
Vienna	0 90	Pesos carta	—
Praga	33 65	New York	23 39

Oro 451 31

Media dei consolidati negoziati a contanti.

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	Note
3,50 °[o netto (1906)	71 657	—
3,50 °[o netto (1902)	—	—
3 °[o lordo	—	—
5 °[o netto	76 98	—

CORSO MEDIO DEI CAMBI

del giorno 31 dicembre 1921.

(Art. 39 del Codice di commercio).

	Media		Media
Parigi	184 26	Dinari	—
Londra	95 29	Corone jugoslave	—
Svizzera	—	Belgio	—
Spagna	—	Olanda	—
Berlino	12 32	Pesos oro	—
Vienna	—	Pesos carta	—
Praga	—	New York	22 90

Oro 441 86

Media dei consolidati negoziati a contanti.

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	Note
3,50 °[o netto (1906)	70 20	—
3,50 °[o netto (1902)	—	—
3 °[o lordo	—	—
5 °[o netto	76 94	—

Direttore: DARIO PERUZY. Tipografia delle Mantellate TUMINO RAFFAELE, *gerente responsabile.*